

**PRETURA ROMA
17 GENNAIO 1990**

ESTENSORE:

MAISANO

PARTI:

VIGLINO

(Avv. D'Amati)

EDITRICE LA STAMPA

(Avv. Biamonti, Pastore e Persiani)

Lavoro (rapporto di) • Sanzioni disciplinari • Diritto di difesa • Inderogabilità pattizia.

Il principio posto dall'art. 7, comma 2, legge 300/1970, che vieta al datore di lavoro ogni provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza che questi venga sentito a sua difesa, non è derogabile dalla volontà delle parti.

Lavoro giornalistico • Potere disciplinare • Non compete al direttore.

* Il principio di cui alla prima massima è pacifico. Si ricorda, tra la numerosa dottrina, C. RIELLO, *Nullità delle sanzioni disciplinari per mancata osservanza dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori*, in *Nuovo Dir.*, 1989, 896 e R. SCOGNAMIGLIO, *Licenziamento per giusta causa e garanzia procedimentale ai sensi dell'art. 7 legge 300/1970*, in *Mass. giur. lav.*, 1989, 319, e tra le molte decisioni giurisprudenziali, Cass., 12 giugno 1987, n. 6899, in *Foro it.*, 1989, I, 1937; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1987, n. 9302, in *Foro it.*, 1988, I, 791; Cass. 8 luglio 1988, n. 4521, in *Foro it.*, 1988, I, 3592; Cass. 29 novembre 1988, n. 6447 in *Foro it.*, 1989, I, 2247; relative alla illegittimità del provvedimento disciplinare assunto senza che il lavoratore sia messo in condizione di difendersi. Non si rinvencono, invece, precedenti significativi circa la non derogabilità del principio della volontà delle parti: ma, trattandosi di una garanzia posta dalla legge a tutela dei dipendenti, la questione appare ovvia.

Sulla seconda massima, non si rinvencono precedenti giurisprudenziali editi. Il principio appare peraltro anch'esso pacifico alla luce del disposto dell'art. 6 del CCNL giornalistico, il quale non consente dubbi interpretativi (« È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti »): il potere di proposta non può essere confuso con il potere disciplinare, che spetta all'azienda, tanto più che la norma in esame circoscrive lo stesso potere di proposta ai « motivi tecnico-professionali » con conseguente esclusione dei motivi disciplinari.

Sulla figura e i poteri del direttore si vedano, in dottrina, D'AMATI, *Il lavoro del giornalista*, Padova, 1989, p. 98 ss.; ZINGONI e

Secondo la disciplina del CCNL giornalistico, la quale, in quanto più favorevole al lavoratore, è applicabile nel procedimento ex art. 7 legge 300/1970, la figura del Direttore è incompatibile con la titolarità del potere disciplinare. Al Direttore compete solo il potere di proporre all'editore-datore di lavoro la sanzione, e non anche di esaminare e valutare le difese del giornalista-lavoratore.

Lavoro giornalistico • Provvedimenti disciplinari • Comunicazioni al comitato di redazione • Sia dell'editore che del direttore • Necessità • Mancanza • Conseguenze • Illegittimità del licenziamento.

Ai sensi dell'art. 34 CCNL giornalistico occorrono due distinte comunicazioni, dell'editore e del direttore, al Comitato di redazione, perché questi esprima il proprio parere prima della realizzazione dei provvedimenti disciplinari da adottare. La mancanza anche di una delle due comunicazioni rende illegittimo il licenziamento.

Lavoro giornalistico • Licenziamento • Pregiudizio alla professionalità • Risarcimento • Valutazione equitativa • Criteri.

Il pregiudizio provocato all'immagine professionale del ricorrente dal mancato svolgimento delle mansioni di giornalista per i quotidiani della società resistente, può essere risarcito equitativamente, in mancanza di prove di danni certi ed ulteriori, con la somma corrispondente alle retribuzioni maturate nel periodo in cui il ricorrente non ha potuto svolgere il suo lavoro a causa dell'illegittimo licenziamento.

Lavoro giornalistico • Licenziamento • Pregiudizio alla professionalità • Risarcimento • Pubblicazione della sentenza.

Appare giusto mezzo risarcitorio rispetto al pregiudizio all'immagine professionale, disporre la pubblicazione della sentenza sui quotidiani che hanno pubblicato articoli relativi alla vicenda oggetto della causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso depositato il 20 luglio 1989 Viglino Giorgio, premesso di avere lavorato per oltre 25 anni alle dipendenze della S.p.A. Editrice La Stampa come giornalista professionista addetto all'informazione sullo sport per i quotidiani La Stampa e Stampa Sera; di essersi occupato dell'informazione sugli sport invernali, ed in particolare sullo sci; di avere frequentemente criticato nei propri articoli e servizi l'attività della Federazione Italiana Sports Invernali con particolare riferimento al c.d. « Caso David »; che il presidente ed i dirigenti della FISI avevano manifestato ostilità nei propri confronti in varie occasioni dettagliatamente esposte; che detta ostilità, anche a causa di accordi di natura economica fra la stessa FISI e società del gruppo FIAT, si era tradotta in pressioni pervenute al giornale « La Stampa » per un licenziamento del ricorrente; che dall'estate 1988 La Stampa e Stampa Sera non avevano più pubblicato servizi del ricorrente concernenti lo sci; che il 9 maggio 1989 aveva partecipato ad una trasmissione televisiva nel corso della quale aveva dichiarato di aver ricevuto pressioni indirette attraverso il proprio lavoro, senza peraltro mai menzionare « La Stampa »; che con lettera del 13 maggio 1989 il Direttore Scardocchia gli aveva contestato le dichiarazioni rese nella suddetta trasmissione televisiva, giudicate di gravissimo ed ingiusto discredito per la testata; di aver presentato le proprie difese e di essere stato sentito dallo Scardocchia alla presenza del Comitato di Redazione e dal segretario dell'Associazione Stampa Subalpina e senza la presenza di alcuni rappresentanti della società editrice; che il 3 giugno 1989 il direttore Scardocchia aveva informato il Comitato di Redazione della sua intenzione di chiedere il licenziamento del ricorrente; di essere stato licenziato con lettera in data 5 giugno 1989 senza che alcun rappresentante della società editrice avesse informato il Comitato di

Redazione della sua intenzione di procedere al licenziamento, né richiedendo il parere previsto dall'art. 34 CNLG; che i quotidiani La Repubblica, Il Manifesto, il Giorno avevano pubblicato dichiarazioni del ricorrente che negavano di avere attribuito al proprio datore di lavoro le denunciate pressioni; premesso, inoltre, che l'art. 34 CNLG prevede la richiesta di parere preventivo obbligatorio del Comitato di redazione in ordine ai licenziamenti mentre nessun rappresentante della società aveva informato il Comitato di redazione dell'intenzione di procedere al licenziamento, il ricorrente chiedeva a questo Pretore di dichiarare la nullità del licenziamento disposto dalla Ed. La Stampa nei suoi confronti, di ordinare la sua reintegra nel posto di lavoro, di condannare la società convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra; di condannare la stessa società convenuta al risarcimento dell'ulteriore danno derivato dal licenziamento in misura non inferiore a L.

CILENTI, *Il contratto di lavoro giornalistico*, Torino, 1990, p. 65 ss.; AA.VV., *Il contratto dei giornalisti* a cura di ZANELLI, Bologna, 1980, p. 128 ss. nonché le raccolte di giurisprudenza, PROTETTI, *Giornalisti ed editori nella giurisprudenza*, Milano, 1989, p. 197 ss.; PROTETTI, *Il giornalismo nella giurisprudenza*, Padova, 1979, p. 179 ss.

Il principio di cui alla terza massima propone un'interpretazione particolarmente interessante dall'art. 34 CCNL giornalistico, richiedendo due distinte comunicazioni da parte di editore e direttore al CdR, e sanzionando la mancanza anche di una sola di esse con l'illegittimità del licenziamento. In dottrina D'AMATI, *op. cit.*, p. 138, rileva come l'inosservanza del procedimento di cui sopra, oltre a determinare l'inefficacia del recesso, costituisce comportamento antisindacale sanzionabile ai sensi dell'art. 28 Statuto dei lavoratori. Si veda anche ZINGONI-CILENTI, *op. cit.*, p. 198.

Giurisprudenza e dottrina sul danno all'immagine professionale si sono formate in relazione alla dequalificazione subita dal lavoratore: deve essere ritenuta in qualche misura estensiva l'interpretazione della pronuncia in esame, che ha rilevato il danno conseguente al mancato esercizio della professione a causa del licenziamento illegittimo. Sul punto si vedano P. Milano 4 marzo 1987, in *Lav.* 80, 1987, p. 433 (sul danno derivante dalla prolungata inattività del lavoratore, contro la volontà di quest'ultimo); P. Milano 23 marzo 1988, in *Lav.* 80, 1988, p. 773 (sul danno derivante dalla adibizione a mansioni inferiori).

Quanto ai mezzi risarcitori, essi appaiono congrui e, specie per quanto riguarda la pubblicazione della sentenza, adeguati ai problemi di immagine che oggi dominano il mondo della comunicazione di massa.

200.000.000; di condannare l'Ed. La Stampa ed il Direttore Scardocchia Gaetano, al risarcimento del danno conseguito alle affermazioni dello Scardocchia riguardo al ricorrente, pubblicate il 7 e il 10 giugno 1989, gravemente lesive dall'onorabilità ed immagine professionale del ricorrente stesso, nonché alla illegittimità ed ingiuriosa sospensione del ricorrente dal lavoro per circa 20 giorni prima del licenziamento; di disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza sui quotidiani « La Stampa », « Stampa Sera », « Il Manifesto », « Il Giorno », e « La Repubblica ».

Costituitosi in giudizio lo Scardocchia eccepiva preliminarmente l'incompetenza funzionale di questo giudice in merito alla domanda di risarcimento danni svolta nei suoi confronti.

La S.p.A. Editrice La Stampa costituendosi anch'essa in giudizio, si associava all'eccezione di incompetenza sollevata anche dallo Scardocchia e chiedeva nel merito il rigetto del ricorso, deducendo la giusta causa di licenziamento per avere svolto il Viglino in proprio un'attività promozionale e pubblicitaria incompatibile con quella di giornalista, e la piena regolarità della procedura di licenziamento per avere, in particolare, il direttore Scardocchia agito anche quale delegato dell'Editore.

Con ordinanza del 19 dicembre 1989 questo Pretore dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere della domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dalle affermazioni dello Scardocchia pubblicate il 7 e il 10 giugno 1989 e dalla sospensione dal lavoro ritenuta ingiuriosa. All'udienza odierna, concesso termine per note, la causa è stata discussa e decisa sul merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il ricorso merita accoglimento essendo illegittima la procedura adottata per il licenziamento del Viglino che va conseguentemente dichiarato nullo.

L'artt. 7, comma 2, legge 300/1970 vieta al datore di lavoro ogni provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza che questi venga sentito a sua difesa. È pacifico che il Viglino non è stato sentito dal datore di lavoro ma dal Direttore che ha pure provveduto alla contestazione dell'addebito prevista

dalla stessa norma. È evidente che la previsione normativa che impone un preciso obbligo a carico del datore di lavoro con corrispondente diritto per il lavoratore, è posta a garanzia del lavoratore stesso e non è derogabile dalla volontà delle parti.

In sostanza la norma garantisce il lavoratore prevedendo il suo diritto di difendersi dalle contestazioni abbebbitate; è altrettanto evidente che tale difesa vada svolta nei confronti di chi ha il potere disciplinare, cioè il datore di lavoro cui appunto la legge impone l'obbligo di ascoltare il lavoratore a sua difesa. La resistente sostiene di avere legittimamente delegato il direttore Scardocchia che avrebbe dunque agito quale rappresentante del datore di lavoro nella procedura ex art. 7 legge 300/1970.

In merito alla legittimità di tale rappresentanza, va considerato che non sussistono dubbi sulla possibilità del datore di lavoro di farsi rappresentare da terzi nell'esercizio dei suoi poteri. Soprattutto nel caso di grosse aziende è frequente il caso in cui gli obblighi previsti dal citato art. 7 a carico del datore di lavoro vengano adempiuti da chiunque sia titolare del potere disciplinare secondo l'organizzazione aziendale anche se sfornito di potere di rappresentanza in senso tecnico. Così la Suprema Corte ha avuto più volte modo di affermare la legittimità, ad esempio, della contestazione dell'addebito ad opera di altro dipendente diretto superiore gerarchico. Nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica appare addirittura impensabile un intervento personale nella procedura disciplinare per cui si impone una delega ad una determinata persona fisica. Ciò che rende illegittima la rappresentanza del datore di lavoro da parte del direttore del giornale è la particolare disciplina contrattuale richiamata dall'art. 40 legge 300/1970 secondo cui « restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori ».

Nella fattispecie in esame il CNLG colloca la figura del Direttore in senso incompatibile con la titolarità del potere disciplinare che deve pur sempre avere colui che contesta l'addebito al lavoratore e lo sente a sua difesa. Come detto il lavoratore deve poter difendersi innanzi a colui che ha il potere disciplinare sia

esso il datore di lavoro o altra persona eventualmente anche dipendente purché abbia tale potere. Ebbene l'art. 6 del CNLG attribuisce al direttore il potere esclusivo di proporre i licenziamenti dei giornalisti per motivi tecnico-professionali. Quindi la particolare posizione del Direttore che segue direttamente l'attività professionale dei giornalisti, lo rende soggetto più idoneo a valutare detti motivi tecnico-professionali, ma non a sostituirsi al datore di lavoro, nel potere disciplinare. Tale principio è accolto dalla disciplina contrattuale che va applicata perché più favorevole al lavoratore e quindi richiamata dal citato art. 40 legge 300/1970. Pertanto al Direttore competeva solo il potere di proporre all'editore datore di lavoro la sanzione, e non anche di esaminare e valutare le difese del giornalista lavoratore partecipando in tal modo alla formazione della decisione riservata all'editore.

Altro profilo di illegittimità del licenziamento del Viglino è costituito dall'inosservanza della procedura prevista dall'art. 34 CNLG secondo cui il Comitato di redazione, per esprimere i pareri preventivi o formulare le proposte su varie materie, fra cui i licenziamenti, deve essere informato dal direttore e dall'editore almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare. È pacifico che mentre la norma prevede due distinte comunicazioni del direttore e dell'editore nella fattispecie si è avuta la sola comunicazione del direttore. Evidentemente la resistente è incorsa nel medesimo errore di cui si è detto a proposito del primo profilo di illegittimità del licenziamento, conferendo al Direttore un potere di rappresentanza dell'Editore assolutamente illegittimo in materia disciplinare. D'altra parte la funzione stessa del Direttore è istituzionalmente anche quella di garantire il libero esercizio dei diritti professionali dei redattori nei confronti dell'editore, donde anche la logica incompatibilità di un potere di rappresentanza dello stesso editore. È appena il caso di rilevare come l'art. 34 CNLG non disciplina i diritti del solo Comitato di Redazione, ma anche del singolo giornalista che ha interesse al corretto esercizio dei poteri gerarchici nei suoi confronti, per cui è pienamente legittimato ad eccepire la violazione della norma stessa dalla

quale deriva l'annullamento della sanzione irrogata.

Per tali motivi di illegittimità il licenziamento del Viglino va dichiarato nullo e alla Editrice La Stampa va ordinata l'immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato.

In ordine al richiesto risarcimento del danno, va rilevato che il mancato svolgimento delle mansioni di giornalista per i quotidiani della società resistente, ha provocato un pregiudizio all'immagine professionale del ricorrente che può essere risarcito equitativamente, in mancanza di prove di danni diversi ed ulteriori, con la somma corrispondente alle retribuzioni maturate nel periodo in cui il Viglino non ha potuto svolgere il suo lavoro a causa dell'illegittimo licenziamento.

Poiché alcuni quotidiani, come è documentalmente provato, hanno pubblicato articoli sulla vicenda del Viglino, appare giusto mezzo risarcitorio disporre la pubblicazione della presente sentenza sugli stessi quotidiani al fine di porre rimedio al pregiudizio che l'immagine professionale del Viglino ha ricevuto con l'illegittimo licenziamento.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. — Il Pretore, dichiara la nullità del licenziamento disposto dalla S.p.A. Editrice La Stampa nei confronti di Viglino Giorgio; ordina alla S.p.A. Editrice la Stampa di reintegrare immediatamente Viglino Giorgio nel posto di lavoro precedentemente occupato; condanna la S.p.A. Editrice La Stampa in persona del suo legale rappresentante al risarcimento del danno in favore del Viglino nella misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento ad oggi, condanna la S.p.A. Editrice La Stampa al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive L. 2.300.000 di cui L. 1.900.000 per onorari; dispone la pubblicazione, a spese della S.p.A. Editrice La Stampa, della presente sentenza sui quotidiani « La Stampa », « Stampa Sera », « Il Manifesto », « Il Giorno », « La Repubblica ».